



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE in funzione di
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI (art.6
comma 3 dello Statuto Aziendale)

N. 42

del 13.2.2006

O G G E T T O

Determinazioni in merito al dipendente Castriotta Michele. Proposta di risoluzione rapporto di lavoro. (Art.79 DPR n.902 del 4.10.1986).

L'anno duemilasei, il giorno tredici del mese di febbraio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
PISANI	Marta	- ASSESSORE	- Presente
ANGRISANI	Dante	- ASSESSORE	- Presente
AZZOLLINI	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
CAMPOREALE	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
CLAUDIO	Adele	- ASSESSORE	- Presente
DE NICOLO'	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
GAGLIARDI	Immah	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LEONE	Sergio	- ASSESSORE	- Presente
MESSINA	Angelo	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Sig. Minervini Tommaso – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale f.f., dott. De Michele Vincenzo.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



Relazione del Direttore

Con deliberazione della Commissione Amministratrice dell'AMNU n. 329 in data 14.11.1989 assunse in servizio, con mansioni di operaio netturbino 2° livello del CCNL per i dipendenti delle aziende municipalizzate di igiene urbana, il sig. Castriotta Michele nato a Molfetta il 7.9.1954.

Nel corso degli anni di servizio il sig. Castriotta ha assunto un comportamento sempre più indisciplinato, tanto da subire una nutrita serie di contestazioni disciplinari che portarono addirittura, nel 1995, al suo licenziamento.

Tale licenziamento non venne impugnato da alcuno, e tanto meno da parte delle Organizzazioni Sindacali, consapevoli della legittimità della sanzione disciplinare. Tuttavia le stesse Organizzazioni Sindacali si fecero promotrici di un "atto di clemenza" da parte del Consiglio di Amministrazione, che procedette effettivamente alla revoca del licenziamento.

Il sig. Castriotta, tuttavia, non mutò atteggiamento e si rese nuovamente colpevole di numerose infrazioni disciplinari che gli valsero l'irrogazione, tra il 2001 ed il 2003, di ben 19 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

Il sig. Castriotta Michele non si presentò al lavoro nei giorni 4,5,e 6 Febbraio 2003 e non fece pervenire alcuna giustificazione delle sue assenze. Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del vigente CCNL venne considerato dimissionario e si procedette alla risoluzione del rapporto di lavoro, giusta deliberazione n. 53 del 9.6.2003. Tanto benché in data 24.2.2003 (e quindi ben oltre i termini contrattualmente stabiliti) fosse pervenuta una comunicazione (registrata al n. 706 di protocollo) con la quale l'avv. Maurizio Masellis (con studio in Molfetta – Via N. Bixio, 99) portava a conoscenza dell'Azienda lo stato di detenzione presso la casa circondariale di Trani del sig. Castriotta Michele (a seguito di ordinanza 263/2003 del 16.1.2003 emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bari).

La detenzione del Castriotta di protrasse fino al mese di Ottobre 2003. Rimesso in libertà, chiese di essere riammesso in servizio, ma l'Azienda rifiutò. Si instaurò quindi un contenzioso nel quale, in una prima fase, le ragioni dell'Azienda vennero riconosciute. La sentenza emessa venne però impugnata e venne incardinato un contenzioso che ancora pende. A seguito di specifico ordine giudiziale, comunque, l'Azienda reintegrò il Castriotta nel posto di lavoro.

Anche dopo quest'ultima reintegra il Castriotta non mutò il suo comportamento, continuando a segnalarsi per la totale mancanza di disciplina, di rispetto delle regole e dei doveri aziendali. Ancora una volta il Castriotta è stato raggiunto da numerose contestazioni, anche per insubordinazione. Merita menzione particolare un episodio del maggio 2005, quando il Castriotta ha minacciato di morte il Direttore (il quale ha sporto formale querela, per cui si è instaurato un ulteriore contenzioso, il quale si va ad aggiungere ad altri simili, che il Castriotta ha con diversi preposti dell'Azienda).

In data 6.10.2005 l'ASM ha appreso, a seguito di comunicazione dell'Avvocato Maniglio, difensore del Castriotta, che lo stesso era stato nuovamente ristretto. L'ASM in un primo tempo si riservò ogni valutazione e determinazione, ai sensi delle norme di legge e di



contratto specificamente applicabili. Successivamente, con nota del 20.10.2005, chiese all'avv. Maniglio come si dovesse qualificare l'assenza del suo assistito e se fosse possibile prevederne la durata. Con propria nota del 24.10.2005 l'avvocato Maniglio, riscontrando la predetta nota aziendale, comunicava di non essere in grado di formulare ipotesi in merito alla durata della misura restrittiva emessa in danno del Castriotta e che per quanto riguardava l'assenza dal posto di lavoro, riteneva la stessa potesse annoverarsi in "aspettativa motivata da ragioni di giustizia".

Tutto ciò premesso, rilevato che:

a) il vigente CCNL dei servizi ambientali e territoriali, in vigore dal 22.5.2003, distingue tre tipi di "aspettativa": per cariche elettive, per motivi umanitari (adozione ed affido, volontariato) e per motivi privati;

b) la "aspettativa per motivi di giustizia", pertanto, risulta riconducibile unicamente a quella "per motivi privati", disciplinata dall'art. 34 del citato CCNL;

c) che il comma 2 del predetto articolo 34 stabilisce che *"può essere concesso per motivi di carattere privato, da valutarsi in via discrezionale dall'Azienda, e purchè questo non pregiudichi l'andamento del servizio, un periodo di aspettativa fino ad un massimo di un anno, senza decorrenza della retribuzione e di anzianità"*;

d) essendo tutt'oggi la persona ancora assente dal lavoro, cumulando la durata della prima e della seconda assenza per detenzione, la durata della stessa ha superato il termine massimo di 365 giorni contrattualmente previsti. Conseguentemente, anche a voler ammettere un atteggiamento di favore verso il Castriotta (in ordine alla formalità previste per poter fruire dell'aspettativa, e non espletate) e fatto salvo l'esito degli altri procedimenti pendenti (in particolare quello che riguarda l'ordinata reintegra nel posto di lavoro), ci si trova in una condizione eccedente le disposizioni contrattuali;

e) ciò è tanto più vero in quanto né in data 23.1.2006 (primo giorno lavorativo "eccedente" l'aspettativa) né successivamente, è pervenuta all'Azienda alcuna notizia e/o richiesta in ordine al perdurare dello stato di detenzione del lavoratore ovvero ad un prolungamento straordinario ed eccezionale dell'aspettativa, per cui l'assenza del lavoratore assume la connotazione di "assenza ingiustificata";

Il Direttore è quindi giunto alla conclusione che sussistano gli elementi per deliberare la risoluzione del rapporto di lavoro con il sig. Castriotta Michele.

Ad ulteriore conferma e conforto di quanto sopra il Direttore, a seguito di ulteriori approfondimenti svolti su impulso della Giunta Comunale in veste di Consiglio di Amministrazione, ha inoltre rilevato quanto segue:

- l'art. 65 "Provvedimenti Disciplinari" comma 1 del CCNL 22.5.2003, alla lettera f) prevede il licenziamento senza preavviso e con TFR;
- il comma 3 del predetto art. 65 stabilisce che: *"il provvedimento di cui al 1 comma lettera f) si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto,*



le quali siano di entità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio: Insubordinazione seguita a vie di fatto, furto, condanne per reati infamanti”;

- il sig. Castriotta si è effettivamente reso colpevole di azioni che rientrano nelle fattispecie sopra richiamate, come rilevato sia dallo stato di servizio che dal certificato del Casellario Giudiziale, riportando anche condanne passate in giudicato per reati infamanti.

Il Direttore afferma quindi che, alla luce di quanto sopra esposto, si deve necessariamente concludere che non sussistono le condizioni per una prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. Ciò in quanto il comportamento del Castriotta, sostanzialmente costante negli anni, è del tutto inconciliabile con la normale disciplina aziendale, con l'organizzazione gerarchica, con il rispetto dei doveri dei lavoratori, per i colleghi di lavoro ed in generale le persone.

Il Direttore propone quindi di deliberare la risoluzione del rapporto di lavoro:

- ai sensi dell'art. 65 del vigente CCNL, comma 1), lettera f) e comma 3), per aver commesso reati infamanti, oltre che per aver ripetutamente violato i regolamenti aziendali;
- ai sensi dell'art. 34 del vigente CCNL, per essere stato assente dal lavoro per un periodo superiore a quello massimo previsto e consentito dall'istituto della "aspettativa". Ciò fatto salvo l'esito dei giudizi pendenti e senza che ciò costituisca riconoscimento che le assenze in questione siano effettivamente classificabili come "aspettativa".

Il sottoscritto Direttore attesta che l'adottando presente provvedimento da parte della Giunta Comunale, da me formalizzato, è legittimo perché conforme alle norme che disciplinano i rapporti di lavoro aziendali di cui al CCNL 22.5.2003, con la normativa finanziaria del settore e tutta l'altra generale e specifica delle Aziende Speciali.

La documentazione di riferimento trovasi agli atti depositati nell'Azienda Servizi Municipalizzati – Zona Artigianale Lotto “C” – Molfetta.

Il Direttore
(Ing. Silvio Binetti)

La Giunta comunale in sostituzione del Consiglio di Amministrazione

Dato atto che con decreto sindacale prot. 51092 del 17.10.2005 veniva decretata la revoca della nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Molfetta;

Rilevato che alla data del presente provvedimento non si è ancora provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il presente atto viene adottato dalla



Giunta Municipale ai sensi degli artt. 25 e 79 del D.P.R. 902/86 nonché ai sensi dell' art. 6 comma 3 dello Statuto aziendale, che testualmente recita: *“Con il medesimo provvedimento con il quale viene disposta la revoca, ove questa riguardi l'intero Consiglio di amministrazione o la maggioranza dei suoi componenti e semprechè non vengano contestualmente sostituiti i Consiglieri revocati, la gestione dell'Azienda è assunta, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, dalla Giunta Municipale ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 79 del D.P.R. 902/86. Restano salvi i provvedimenti di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 902/86”*;

Vista la relazione del Direttore

Recepita la summenzionata proposta di deliberazione del Direttore dell'ASM, responsabile del procedimento ed il parere favorevole della stesso espresso sul provvedimento in esame;

Preso atto della proposta di deliberazione, come di seguito indicata, redatta dal Direttore dell'ASM, riferita alla documentazione agli atti dell'A.S.M. della detta proposta di deliberazione;

Visto l'art. 25 e 79 del DPR 902/86;

Visto l'art. 7 dello Statuto aziendale

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Visto il CCNL dei servizi ambientali e territoriali 22.5.2003 in particolare gli art. 34 punto 2) e 65 commi 1 e 3;

Rilevata la competenza della Giunta municipale a deliberare in materia, ai sensi dell'art. 6 comma 3 dello Statuto aziendale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore dell'A.S.M.;

Acquisito il parere favorevole del Capo Settore AA.GG. ai sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. approvato con Decr.Leg.vo n.267/2000 (il provvedimento non ha rilevanza contabile);

Ad unanimità di voti espressi nei modi legge dagli aventi diritto

DELIBERA

- 1) Prendere atto della relazione del Direttore che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2) Procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente Castriotta Michele a far data dal 1.2.2006 per:
 - a) Il ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 65, comma 1 lettera f) e comma 3);
 - b) Il superamento del periodo massimo di aspettativa concedibile per motivi privati di cui all'art. 34 comma 2 del CCNL 22.5.2003 e comunque per il protrarsi oltre ogni limite contrattualmente previsto dalla successiva assenza dal lavoro, da qualificarsi come “ingiustificata” stante l'assenza di qualsiasi comunicazione da parte del lavoratore stesso o da altri, per conto suo;



- 3) Stabilire che con successivo e separato atto della Direzione aziendale si procederà alla liquidazione del trattamento di fine rapporto, così come previsto dall'art. 68 del vigente C.C.N.L. 22.5.2003;
- 4) Responsabile del procedimento il Direttore dell'ASM, Ing. Silvio Binetti che disporrà degli atti consequenziali.
- 5) Trasmettere il presente atto alla Direzione dell'ASM

